

**CUP C35E22000010006
CIG CONTRATTO SPECIFICO A00A3A4B2F
CODICE COMMESSA C20230225
CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

TRA

Impresa Devi Impianti S.r.l. con sede legale in Corso Sempione n. 196/bis – 21052 Busto Arsizio (VA), C.F. e P.IVA 02692000124 di seguito **Appaltatore**, nella persona del Sig. Davide PINO in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri

E

Il Raggruppamento di Rete REVI (Rete Edilizia Verde Italiana), di seguito **Subappaltatore (o Fornitore)** costituita tra:

-DAKU ITALIA SRL con sede legale in Via xiii Martiri n. 28, San Donà' di Piave (VE), 30027, C.F. e P.IVA 02972700728, nella persona del Sig. Fantin Marino, in qualità di Legale Rappresentante munito degli occorrenti poteri

-TOP GREEN SRL con sede legale in via Kennedy n. 17, 30027 San Donà' di Piave (VE), C.F. e P.IVA 03390000275, nella persona del Sig. Mario Antoniazzi, in qualità di Legale Rappresentante munito degli occorrenti poteri

Entrambe di seguito per brevità "le Parti"

PREMESSO CHE

- IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. ha sottoscritto con il Comune di Porto Mantovano, di seguito Stazione Appaltante, un Ordine di Attivazione di Contratto Specifico n. 1 relativo alla realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia Strada Dosso CUP: C35E22000010006 – CIG CONTRATTO SPECIFICO: A00A3A4B2F;
- l'Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalità dei suddetti lavori e pertanto vuole affidare in subappalto opere di realizzazione del verde pensile estensivo sul tetto dell'edificio;
- che le Imprese retiste come già detto, hanno costituito una Rete di imprese denominata R.E.V.I. (Rete Edilizia Verde Italiana) mediante la sottoscrizione in data 28.5.2019 di un contratto di rete con atto Notaio Dott. Alberto Lombardo in Bologna, num. repertorio 343 e num. Registrazione 10128; - che la rete di imprese, prevista dall'articolo 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con Legge 9 aprile 2009 n. 33 e successive modifiche intervenute, costituisce una innovativa forma giuridica di aggregazione tra imprese con caratteristiche proprie, permettendo alle imprese retiste di lavorare in forma congiunta, anche attraverso la sottoscrizione dei relativi contratti;
- che la rete di imprese costituisce quindi un modello di aggregazione alternativo a quelli già esistenti (per esempio raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi) e può quindi essere utilizzata in alternativa a tali modelli aggregativi, poiché la scelta tra questi viene fatta dai partecipanti sulla base delle rispettive idee ed esigenze imprenditoriali;
- che, a dimostrazione di quanto sopra, si pensi che il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) riconosce alle reti di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) la qualifica di operatore economico, inserendo quindi le reti di imprese tra i soggetti legittimati a concorrere, così come i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi stabili, all'aggiudicazione di un appalto pubblico;
- che le imprese della rete di imprese R.E.V.I sottoscrittrici del presente contratto dichiarano di disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idoneo all'esecuzione delle opere e di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro cui sono tenute;
- che le imprese della rete di imprese R.E.V.I sottoscrittrici del presente contratto dichiarano ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, co. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e

integrazioni:

- che le Imprese retiste (DAKU ITALIA SRL – TOP GREEN SRL), come sopra
- rappresentate, con riferimento agli articoli del Codice Civile che regolano il Contratto di Rete, convengono di costituirsi in Raggruppamento di Rete del tipo "VERTICALE" al fine di procedere in tale forma all'esecuzione dei lavori di fornitura in opera della copertura a verde affidati del Committente. All'uopo La Società DAKU e la società TOP GREEN SRL a mezzo dei loro legali rappresentanti, conferiscono, con la firma del presente contratto, mandato speciale, irrevocabile con rappresentanza (mediante la qui contestuale procura) all'Impresa Capogruppo DAKU ITALIA S.r.l. (mandataria) che, come sopra rappresentata, accetta, affinché, a mezzo del suo legale rappresentante, in nome e per conto proprio e dell'impresa TOP GREEN SRL mandante sia autorizzata: - a stipulare, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido, tutti gli atti contrattuali consequenziali utili e/o necessari per l'esecuzione e gestione delle opere di cui alla premessa nonché di quant'altro fino all'estinzione di ogni rapporto con Impresa Devi Impianti Srl; - a compiere, in sintesi, tutti gli altri atti ed operazioni di qualsiasi natura, relativi e/o conseguenti fino all'estinzione di ogni rapporto con Impresa Devi Impianti Srl;
- L'impresa mandataria dovrà inoltre attenersi nell'espletamento del mandato conferitole alle decisioni collegialmente assunte con l'impresa mandante. Il presente mandato speciale è gratuito ed irrevocabile – fermo l'onere del rendiconto da parte dell'impresa mandataria – e la sua eventuale revoca per giusta causa non avrà effetto alcuno nei confronti del
- Committente. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di offerta presentata da Imprese costituite in Raggruppamento di Rete di tipo "VERTICALE", si determina nei confronti dell'Impresa DAKU la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa TOP GREEN SRL mandante, per le parti da opera da quest'ultima assunte, va specificato che la fatturazione sarà a totale carico della ditta Capo gruppo;
- Le suddette imprese sono in possesso dei requisiti morali, giuridici, tecnico-economici e di propria idonea organizzazione per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori richiesti dall'Appaltatore e si sono dichiarate disponibili alla loro esecuzione;
- Il Subappaltatore dichiara:
 - di aver preventivamente ed attentamente esaminato tutti i documenti inerenti al presente affidamento, tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché i luoghi in cui dovranno essere eseguite le attività e conseguentemente dichiara di disporre dei mezzi, esperienza e tecnologia necessaria per l'espletamento delle suddette attività;
 - di aver tenuto conto, di quanto disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed accettati;
 - di aver tenuto conto, degli oneri della sicurezza sui quali, come previsto dalla normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso;
 - di aver tenuto conto sia di quanto sopra, che di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione delle prestazioni e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;
 - di non trovarsi in situazioni di controllo e collegamento (formale e/o sostanziale) con l'Appaltatore e con imprese che hanno partecipato alla gara;
 - l'Appaltatore comunicherà all'Ente Appaltante la richiesta di autorizzazione al subappalto a norma delle vigenti leggi;
- la mancata autorizzazione dell'Ente Appaltante del subappalto, o la revoca della stessa, comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto senza che il Subappaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Appaltatore e fatto salvo il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti derivanti all'Appaltatore nel caso tale mancata autorizzazione sia dovuta ad atti e fatti imputabili al Subappaltatore.
- il presente contratto sarà valido fino a quando non saranno compiuti e soddisfatti tutti gli

obblighi e gli impegni assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente contratto. Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1. Oggetto e scopo del contratto

1.1 Il presente contratto ha per oggetto opere relative alla realizzazione del verde pensile estensivo sul tetto dell'edificio presso il cantiere Strada Dosso nel Comune di Porto Mantovano di seguito descritte e specificate nell'Offerta del Fornitore n. P0172ANT24-1 del 06/11/2024 ai prezzi concordati tra le Parti, che anche se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono a carico del Subappaltatore tutte le attività strumentali e connesse a quelle affidate ed in generale tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. S'intendono pertanto comprese tutte le prestazioni, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattuali, anche non indicate ma necessarie alla perfetta esecuzione delle opere oggetto del contratto secondo le regole dell'arte.

1.2 Natura a corpo del contratto

Gli elaborati grafici riportano l'indicazione delle forniture e delle quantità che sono accettate dal Subappaltatore, integralmente e incondizionatamente, a corpo e non a misura. Nel prezzo a corpo concordato nel presente contratto, conseguentemente, il Subappaltatore garantirà all'Appaltatore la totalità dei beni necessari per la realizzazione a perfetta regola d'arte sopra indicati, all'art.1, anche quando ciò comportasse la fornitura di quantità unitarie di componenti anche maggiori a quelle in ipotesi indicate negli elaborati grafici. Si ritengono escluse eventuali varianti si rendessero necessarie.

2. Prezzi e corrispettivi

Il corrispettivo determinato a corpo, fisso e invariabile, è di Euro 103.241,00 (Centotremiladuecentoquarantuno/00) di cui Euro 2.000,00 (Duemila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo di quanto necessario all'esecuzione del contratto per dare le prestazioni finite a regola d'arte, ivi comprese prestazioni non espressamente menzionate ma necessarie per il compimento delle opere.

E' comprensiva la pulizia e raccolta del materiale di risulta inerente il lavoro prestato, e il relativo smaltimento.

Si intendono inclusi le spese generali, le spese di viaggio, vitto e trasferte del personale impiegato, costi di manutenzione e carburante dei mezzi e attrezzature utilizzati.

Il prezzo contrattualmente definito è proposto ed accettato dal Subappaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il Subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità, e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. Tranne nel caso in cui le differenze non siano dovute ad errate valutazioni del Subappaltatore ma a difformità della documentazione ricevuta rispetto allo stato dei fatti.

Eventuali prestazioni extracontrattuali dovranno essere previamente concordate per iscritto dalle parti con indicazione specifica del tipo, della misura, del prezzo di esse e preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Nella formulazione dei prezzi offerti, il Fornitore ha tenuto conto degli oneri per la sicurezza che vengono corrisposti senza alcun ribasso.

L'Appaltatore ed il Fornitore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C.

3. Oneri a carico del Subappaltatore e certificazioni obbligatorie

3.1. Con riferimento alla natura del presente contratto e degli obblighi dallo stesso conseguenti, le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto il Subappaltatore assume obblighi e doveri a quelli assunti dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto concerne le attività da eseguire.

A tal fine, il Subappaltatore dichiara di aver preso piena visione, del luogo dove si devono eseguire le opere.

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, come meglio precisato anche al successivo art. "Invariabilità delle condizioni del contratto".

Il Subappaltatore dichiara di avere disponibili le competenze tecniche e finanziarie e l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico adeguate alle caratteristiche delle opere da eseguire, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione delle stesse, che non sussistono elementi ostativi alla realizzazione delle opere nelle tempistiche e modalità convenute, di conoscere e di avere opportunamente valutato ed accettato la condizione di lavorare in concomitanza con attività di terzi, sulla stessa area o su aree confinanti;

3.2 In particolare sono a carico del Subappaltatore i seguenti oneri:

- ✓ L'impiego di idonea manodopera specializzata e qualificata alle necessità e nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale. Dette maestranze dovranno essere debitamente assicurate contro gli infortuni, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del contratto), con particolare riguardo al trattamento previdenziale ed economico dei propri dipendenti. Le suddette maestranze dovranno altresì essere munite di tesserino di riconoscimento;
- ✓ L'impiego delle necessarie e idonee attrezzature per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- ✓ La custodia di attrezzatura propria e eventuale materiale di propria fornitura;
- ✓ L'adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e di tutte le cautele necessarie per evitare danni a beni e cose di proprietà di terzi, sinistri ed infortuni.
- ✓ L'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per l'incolumità degli addetti ai lavori e dei terzi, a qualsiasi motivo coinvolti, sia durante l'esecuzione dei lavori che in tempi differiti da quelli di esecuzione e completamento dei lavori, nonché di tutte le prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza, nonché le aree di lavoro in qualsiasi modo interessate dai lavori.
- ✓ Oneri e spese derivanti dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento della Stazione Appaltante.
- ✓ Idonea polizza assicurativa R.C. Terzi, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni con congruo massimale, a copertura dei danni a cose o persone che potrebbero occorrere nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, cagionati a persone terzi che a qualsiasi titolo possono essere coinvolte anche casualmente ed anche fuori dall'ambiente di lavoro dall'evento dannoso cagionato da parte del Subappaltatore, la copertura di danni biologici comunque arrecati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Subappaltatore dovrà provvedere alla redazione e/o predisposizione e consegna alla fine dei lavori della documentazione prevista dalla normativa.

Il Subappaltatore avrà cura di allocare detti materiali in appositi spazi, all'interno dell'area di cantiere, resi disponibili dall'Appaltatore, affinché venga preservata l'integrità degli stessi.

In caso di difetti visibili o difformità anche accertate successivamente (vizi e difetti occulti o malfunzionamento) il Subappaltatore dovrà farsi carico dei danni o ammanchi.

4. Dichiarazioni del Subappaltatore

Il Subappaltatore dichiara:

- Di essere iscritto al Registro delle Imprese per attività adeguata alle prestazioni oggetto di subappalto;
- Di avere adeguata capacità finanziaria, economica e tecnico-organizzativa e competenza per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del contratto;
- Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi assicurativi, retributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- che tutti i propri dipendenti sono assunti regolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso gli istituti previdenziali ed assistenziali e nel caso di stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- di adottare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare qualsiasi rischio di infortunio c/o il cantiere oggetto del presente contratto in relazione alla propria valutazione dei rischi in ottemperanza ai D.lgs. 106/2009 e s.m.i.
- che per le prestazioni affidate in subappalto, vengono garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, come previsto dall'art. 105 c.14;
- di impegnarsi a garantire nell'esecuzione del subcontratto, il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, precisamente: del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, del D.L. n.77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'art. 47 del D.L.77/2021;
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- che nell'importo contrattuale sono stati riconosciuti dall'appaltatori i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

Percentuale manodopera stimata: 28% pari a € 28.908,00

5. Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- Il coordinamento delle attività del Subappaltatore con eventuali altri Subappaltatori e/o terzisti e/o proprie maestranze;
- La messa a disposizione di servizi igienici di cantiere;
- La fornitura di acqua, illuminazione e energia elettrica di cantiere;
- Allestimento generale di cantiere;
- Permessi da parte delle autorità competenti;
- Assistenza edile;
- Tutto quanto non espressamente concordato tra le Parti e nell'Offerta del Fornitore.

6. Attrezzature, macchinari e mezzi operativi

I macchinari, le attrezzature individuali e collettive di proprietà o in noleggio del Subappaltatore dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Le attrezzature dovranno essere in quantità tali da garantire la tempestiva esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori cui sono destinati.

Il Subappaltatore non potrà mai giustificare la mancata esecuzione dell'intervento o il rallentamento delle attività a causa della mancanza di attrezzature o di macchinari già impegnati in lavori in corso.

Le eventuali inadempienze risultanti da tale carenza, che comportano di fatto ritardo nell'esecuzione di lavori assegnati, saranno sanzionati dalle penali specificate in uno degli articoli successivi.

7. Regime Fiscale

Applicazione Regime IVA di Legge.

8. Invariabilità delle condizioni del contratto

I prezzi, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e pertanto il Subappaltatore espressamente rinuncia ad avanzare qualsiasi eccezione o pretesa alcuna di revisione, ovvero aumento dei prezzi per qualunque titolo o causale e ciò anche in deroga agli artt. 1467, 1660 e 1664 del Codice Civile e altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

9. Luogo di esecuzione dei lavori

Il cantiere è situato presso il cantiere di Porto Mantovano Strada Dosso.

Il Responsabile del Cantiere è l'Ing. Melella (mail: massimo.melella@devimpianti.it) – cel 3408508330.

10. Termini di inizio e fine lavori – buona condotta dei lavori – Penali

Data inizio stimato: luglio 2025, e comunque non prima dell'approvazione da parte del Comune di Porto Mantovano.

L'Appaltatore darà congruo preavviso al Fornitore per ogni intervento: 15 giorni lavorativi.

Durata stimata: n. 2 mesi.

In caso di ritardo rispetto al termine finale di consegna, il Subappaltatore dovrà corrispondere all'Appaltatore una penale pari allo 0.25% (zeroventicinqueper cento) per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale.

Se il ritardo si protrarrà oltre i 10 gg. naturali e consecutivi rispetto ai termini inderogabili, anche intermedi, indicati dall'Appaltatore, l'Appaltatore si riserva il diritto di risolvere di diritto il presente contratto, per inadempimento del Subappaltatore, anche a mezzo di semplice comunicazione scritta, salvo che tale ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna eccezione nel caso di risoluzione anticipata (preventivamente concordata tra Appaltatore e il Subappaltatore) o di eventuali sospensioni o riprese di lavori ordinati dal Stazione Appaltante (preventivamente concordata tra Appaltatore e il Subappaltatore)

La sospensione, da qualunque causa determinata, non dà diritto al Subappaltatore di ottenere compensi od indennizzi aggiuntivi qualunque ne sia la durata.

In caso di non conformità nel corso dell'esecuzione delle opere, o difformità e vizi riscontrabili successivamente all'ultimazione dei lavori, e non immediatamente rilevabili, poste a carico del Subappaltatore, previa contestazione dell'addebito, l'Appaltatore si rivarrà sul Subappaltatore per il risarcimento degli eventuali danni.

Per conseguenza, le parti si danno atto che in caso di penali applicate dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per carenze, deficienze o simili delle prestazioni eseguite o di danni che la Stazione Appaltante dovesse avanzare nei confronti dell'Appaltatore, quest'ultimo avrà diritto ad applicare e pretendere identica penale confronti del Subappaltatore o avanzare identica domanda di danni, fatto unicamente salve le penali o in danni che abbiano esclusiva causa o siano esclusiva conseguenza di fatto o colpa del solo Appaltatore.

11. Sospensione lavori e Proroghe

Il Subappaltatore non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere i lavori o, comunque, venir meno ai termini, anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Cronoprogramma

dei lavori. L'Appaltatore potrà ordinare al Subappaltatore mediante comunicazione scritta, la sospensione temporanea dei lavori.

In questo caso, sempre che l'ordine di sospensione riguardi la totalità delle opere subappaltate in base al presente contratto e non derivi da cause imputabili al Subappaltatore, quest'ultimo avrà diritto ad una corrispondente proroga del termine per ultimare i lavori, senza che ciò comporti ad alcun titolo il diritto in capo al Subappaltatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai corrispettivi determinati ai sensi del presente contratto né a revisioni dell'importo contrattuale.

Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione Appaltante, la proroga del termine finale verrà riconosciuta solo nel caso in cui analoga proroga venga concessa dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore e per una durata pari ad essa.

Durante il periodo di sospensione il Subappaltatore dovrà provvedere a proteggere e mettere in sicurezza le opere parzialmente demolite. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti per la sospensione dei lavori saranno riconosciuti e corrisposti al Subappaltatore condizionatamente al riconoscimento ed alla corresponsione all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.

La sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore, a sua decisione unilaterale, è causa di risoluzione del presente contratto.

12. Varianti

Nessuna variante al progetto può essere introdotta dal Subappaltatore se non preventivamente ed espressamente approvata per iscritto dall'Appaltatore.

E' facoltà dell'Appaltatore introdurre in qualsiasi momento le varianti quantitative e qualitative al progetto (in aumento o in riduzione), anche in deroga ai limiti previsti dagli art. 1660 comma II e 1661 comma I del Codice civile.

Il Fornitore non avrà diritto ad indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere o per mancato utile qualora non si avverasse la previsione complessiva del corrispettivo contrattuale stabilito.

Le parti concordano inoltre che l'Appaltatore non avrà alcun obbligo di affidare eventuali lavorazioni aggiuntive al Subappaltatore, potendo a tal fine incaricare altro soggetto.

13. Cessione del contratto, divieto di ulteriore subappalto

Al Subappaltatore è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può, sotto pena di risoluzione di diritto del presente contratto, formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. Modalità di pagamento

La contabilizzazione delle attività eseguite verrà effettuata mensilmente per Stati Avanzamento lavori, in contraddittorio tra Subappaltatore e Appaltatore, per le lavorazioni eseguite sulla base delle misurazioni rilevate in cantiere, previo verifica ed approvazione da parte dell'Appaltatore della loro esecuzione a regola d'arte fino al raggiungimento dell'importo complessivo concordato a corpo per le prestazioni definite dell'art. 1 del presente contratto.

Il pagamento delle fatture avverrà con Ricevuta Bancaria 30 giorni data fattura fine mese + 10 giorni.
Banca di domiciliazione: UNICREDIT – IBAN IT 02 C 02008 05364 000103402963

Per la contabilità di ciascun SAL, il Subappaltatore emetterà fattura dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Appaltatore entro il termine di emissione per l'invio della fattura elettronica. Nel caso in cui l'autorizzazione pervenisse in ritardo, le scadenze di pagamento decorreranno dal mese di competenza del SAL e non dalla data della fattura emessa.

Relativamente dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il Subappaltatore dichiara espressamente per iscritto la volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante nonostante rientri nelle micro/piccole imprese, come previsto da un Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020 -

(fonte: <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc/s/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.25.11.2020.pdf>)

E' fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della Stazione Appaltante nel caso di inadempimento dell'Appaltatore.

Non potranno essere riconosciute e contabilizzate nel S.A.L. le opere e/o parti di esse non accettate per qualsiasi ragione dall'Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante, ovvero per le quali non risultino risolte le eventuali non conformità o difetti rilevati dall'Appaltatore o dalla Direzione dei lavori.

Il Subappaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per una quota complessiva pari al 95% dell'importo totale del contratto; il restante 5% verrà svincolato entro 60 giorni dalla data di fine lavori delle opere relative al presente contratto.

I pagamenti in acconto, con le modalità ivi descritte, verranno liquidati al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, a seguito dell'emissione del relativo certificato di pagamento. La ritenuta dello 0,5% sarà svincolata anch'essa entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

L'eseguito pagamento di uno o più stati avanzamento lavori al Subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti, avendo la redazione dei sal esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Le fatture emesse a carico dell'Appaltatore dovranno essere intestate a: Impresa Devi Impianti S.r.l. – Corso Sempione 196 bis – 21052 Busto Arsizio (VA) – C.F. e P. IVA 02692000124. Non saranno accettate fatture prive dell'indicazione dei codici CIG e CUP e non in regola con le norme di cui all'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in modalità elettronica (codice univoco: SUBM70N – pec: devimpianti@pec.it) secondo la normativa vigente.

Le Parti esplicitamente riconoscono che l'eventuale irregolarità del DURC da parte del Subappaltatore è causa legittima di sospensione dei pagamenti.

Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non maturano interessi.

Si conviene inoltre che l'Appaltatore e/o la Stazione Appaltante avrà facoltà, in caso di ritardi o difformità di esecuzione contestati al Subappaltatore ai sensi del presente contratto di sospendere i pagamenti fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformità di esecuzione e fatta comunque salva, verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

15. Obbligo della tracciabilità finanziaria

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, il Subappaltatore comunica il/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari legati alla commessa dell'appalto in oggetto, che devono eseguiti esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovranno obbligatoriamente indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Eventuali variazioni relative al conto da utilizzare, all'intestatario dello stesso, alla persona delegata ad operare e quindi al suo codice fiscale dovranno essere comunicati tempestivamente dal Subappaltatore all'Appaltatore pena la nullità del rapporto contrattuale.

A pena di immediata risoluzione del contratto, il Subappaltatore dichiara di applicare per sé e i suoi fornitori, qualora partecipino alla filiera produttiva della commessa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla presente legge e di avvalersi per i relativi pagamenti, esclusivamente dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. comportano

l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori, fornitori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.

16. Danni

Il Subappaltatore è responsabile dei danni causati, a seguito delle attività affidate con il presente contratto, essendo cosciente delle prestazioni da eseguirsi e dei possibili rischi a cose e persone coinvolte nell'area dei lavori.

La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni o infortuni dovuti a cedimenti o sinistri in corso di esecuzione o a lavorazione ultimata è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause non imputabili al Subappaltatore, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati anche da eventi atmosferici ed anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

17. Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Appaltatore risolvere il contratto dietro semplice comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Subappaltatore in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché al verificarsi da parte del Subappaltatore di una delle seguenti situazioni:

- frode e negligenza grave;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- inadempienza e/o perdita requisiti cd patente a crediti;
- in caso di dichiarazioni mendaci;
- sospensione dei lavori senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- in caso si verifichi una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.lgs. n.56/201 smii e della normativa antimafia;
- mancato rispetto del codice etico e polizza anticorruzione aziendale;
- In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 come previsto all'Art. "Obbligo della tracciabilità";
- nel caso di recessione e/o rescissione del contratto vigente tra l'Appaltatore e il Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, spetterà al Subappaltatore solo il pagamento di quanto regolarmente eseguito, tenuto conto e detratto degli eventuali danni che l'Appaltatore dovesse subire. All'atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna delle opere allo stato in cui si trovano, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto.

18. Controversie - Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente ordine si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Busto Arsizio.

19. Legge sulla "Tutela della Privacy"

Il Titolare del trattamento dei dati è Impresa Devi Impianti S.r.l. La gestione dei dati che riguardano il Subappaltatore viene svolta nell'ambito della banca dati di Impresa Devi Impianti S.r.l. nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all'espletamento del presente contratto. Il Subappaltatore potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: Impresa Devi Impianti S.r.l., Via Corso Sempione, 196/bis 21052 Busto Arsizio (VA) o info@devimpianti.it.

Il Subappaltatore ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo nazionale Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali contenuti nel presente documento, verranno conservati per dieci anni dal completamento delle attività; al termine di tale periodo saranno distrutti.

20. Riservatezza

Il Subappaltatore si obbliga al mantenimento della più assoluta riservatezza su tutte le informazioni tecniche, commerciali ed economiche ricevute dall'Impresa Devi Impianti S.r.l. nello svolgimento delle sue prestazioni e si impegna a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi gestionali ed operativi. Alla cessazione del rapporto e, comunque, in qualsiasi momento l'Impresa Devi Impianti S.r.l. ne faccia richiesta, il Subappaltatore dovrà prontamente consegnare tutti i dati, le lettere, le note i report e la documentazione segreta o di natura confidenziale in suo possesso provvedendo, inoltre, ad eliminare ogni informazione disponibile su computer, CD o altro supporto magnetico.

21. Accettazione Codice Etico, Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e Sistema di Gestione ex ISO 37001:2016

Con la presente clausola si informa che Impresa Devi Impianti S.r.l. ha adottato e implementato un Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e un Sistema di Gestione ex ISO 37001:2016 con i relativi Codice Etico e Politica di Prevenzione Anticorruzione, disponibili sul sito web www.devimpianti.it. Firmando il presente contratto, il Fornitore aderisce ai principi dettati nei documenti precedentemente citati e si impegna a rispettarne a pieno i contenuti, le procedure e, soprattutto, ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/01 ss.mm.ii.

Qualora il consulente venga a conoscenza di comportamenti posti in essere da Impresa Devi Impianti S.r.l. potenzialmente idonei a costituire reati presupposto ex D.lgs. 231/01 s.m.i., si invita a inviarne segnalazione all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo mail odv@devimpianti.it.

22. Allegati

In caso di discordanza o contrasto fra quanto stabilito nel presente contratto e quanto stabilito nei documenti allegati e/o richiamati, anche se non materialmente acclusi, prevarranno le disposizioni del contratto.

23. Contratto soggetto a approvazione della Stazione Appaltante

Si precisa che essendovi l'obbligo di autorizzazione del presente contratto da parte del Stazione Appaltante, il contratto, mentre si ritiene sin d'ora impegnativo per il Subappaltatore, diverrà a tutti gli effetti valido ed efficace per l'Appaltatore solamente dopo l'avvenuta accettazione da parte del Stazione Appaltante.

Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego o riserva in merito all'accettazione del presente contratto, il Subappaltatore non potrà avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Appaltatore. Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego per cause imputabili alla carenza di requisiti da parte del Subappaltatore, la cui conoscenza sia stata omessa all'Appaltatore, lo stesso si riserva la richiesta di maggiori danni al Subappaltatore.

24. Clausola relativa al Protocollo di Legalità

L'appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che relativamente al presente contratto trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 27.06.2017 tra la Provincia di Mantova e la Prefettura- U.T.G. di Mantova. La Provincia di Mantova ha adottato con Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" a cui il comune di Porto Mantovano fa riferimento in virtù della convenzione in essere con la provincia di Mantova in tema di appalti pubblici.

25. Dichiarazione finale

L'Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C.

Busto Arsizio li, 05/05/2025

L'APPALTATORE



IMPRESA DEI LAVORI S.r.l. ③

IL SUBAPPALTATORE

DAKU ITALIA s.r.l.
Via XIII Martiri, 28/1
30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
C.F. e P.IVA 02972700278

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 C.C. e 1342 C.C. si intendono accettate le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

L'APPALTATORE



IMPRESA DEI LAVORI S.r.l. ③

IL SUBAPPALTATORE

DAKU ITALIA s.r.l.
Via XIII Martiri, 28/1
30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
C.F. e P.IVA 02972700278